

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3430

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE PAOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2005

—————

Nuove disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria
per gli sportivi dilettanti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005, il Ministro ha regolato le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), per tutti gli atleti ed i dirigenti che praticano lo sport dilettantistico.

Il predetto decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 51, comma 2-*bis*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dall'articolo 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che aveva riconfermato l'obbligatorietà dell'iscrizione demandando l'unicità di tale operazione solo alla SPORTASS.

Val bene ricordare che in precedenza la predetta assicurazione era stata sospesa in quanto non adempiva agli obblighi di indennizzo per gli incidenti causati ai propri assicurati.

L'ammontare dei premi che saranno versati con il predetto provvedimento è di notevole rilevanza e supera i 35 milioni di euro.

Tale provvedimento viola la libera concorrenza ed è in contrasto con le norme europee su tale argomento ed inoltre limita la libertà di ogni federazione sportiva di scegliere, secondo le proprie disponibilità ed i propri indirizzi, l'assicurazione considerata più conveniente per il raggiungimento dei fini preposti. Per tali motivi, si propone all'attenzione degli onorevoli senatori il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma *2-bis* dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dall'articolo 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per tutti gli atleti e i dirigenti che praticano l'attività sportiva dilettantistica, viene disposta obbligatoriamente una copertura assicurativa. Ogni federazione sportiva è libera di scegliere, nell'ambito delle proprie disponibilità e dei propri indirizzi l'assicurazione considerata più idonea e conveniente».

